



Il Prefetto della Provincia di Firenze

PREMESSO che il prossimo 5 ottobre si svolgerà presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, l’incontro di calcio di Conference League “*Fiorentina – Ferencvaros*”;

VISTA la circolare n. 88191 inviata dal Ministero dell’Interno il 20 settembre 2023 che attribuisce il *rischio 2* all’incontro di calcio in argomento;

CONSIDERATO che lo scorso 27 settembre si è svolta una seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per una compiuta analisi dell’incontro di calcio in argomento;

VISTA la nota n.128148 inviata dal Questore in data 29.09.2023 con la quale si comunica la presenza di un considerevole numero di supporter ospiti e si ravvisa, pertanto, l’opportunità - come già avvenuto in occasione di precedenti incontri di calcio internazionali – di adottare un provvedimento finalizzato ad evitare potenziali situazioni di rischio connesse al consumo di bevande alcoliche e alla prevedibile dispersione di un numero elevato di contenitori in vetro nonché ad evitare l’utilizzo di bombolette spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio ed all’esterno dell’impianto sportivo;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento richiesto che ha carattere di necessità e di urgenza ed è finalizzato a prevenire comportamenti turbativi per l’ordine e la sicurezza pubblica;

VISTO l’art. 2 del T.U.LL.P.S, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. dalle ore 7,00 del 5 ottobre 2023 alle ore 7,00 del 6 ottobre 2023 è vietata la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati:
 - nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, - come definito negli strumenti urbanistici del vigente Piano strutturale del Comune di Firenze, che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese:
 - Piazza Poggi;
 - attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia;
 - Piazza Piave;
 - Viale della Giovine Italia;
 - Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta);
 - Viale Gramsci;
 - Piazzale Donatello (lato centro);
 - Viale Matteotti;
 - Piazza della Liberta (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo);
 - Viale Lavagnini;



Il Prefetto della Provincia di Firenze

- Viale Strozzi;
 - Viale Caduti dei Lager;
 - Sottopasso ferroviario;
 - Viale Fratelli Rosselli;
 - Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta);
 - Viale Fratelli Rosselli sino all'angolo con Lungarno Vespucci (Consolato Americano);
 - attraversamento dell'Arno fino a Lungarno S. Rosa;
 - Via lungo le Mura di Santa Rosa;
 - Piazza Verzaia;
 - Porta San Frediano;
 - Viale Ariosto;
 - Viale Aleardi;
 - Piazza Tasso;
 - Viale Petrarca;
 - Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana);
 - Giardino di Boboli, zona Bobolino fino al Forte di Belvedere;
 - Via di Belvedere;
 - Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò;
 - Piazza Poggi.
- nonché nelle ulteriori aree fuori dal centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO:
 - Piazza Indipendenza;
 - Via Nazionale
 - all'esterno dello Stadio A. Franchi nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure
 - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Africo - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi – Viale Volta.
2. è vietata la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno dello stadio ed all'esterno dell'impianto sportivo, nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Africo - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi – Viale Volta.

Il Comando della Polizia Municipale di Firenze è incaricato della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati.

Le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono invitate a dare massima diffusione del contenuto della presente ordinanza tra gli associati.

Il contenuto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Prefettura e comunicato agli organi di informazione.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori con espresso avviso che, in caso di violazione,



Il Prefetto della Provincia di Firenze

sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.L.P.S.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Firenze, 2 ottobre 2023

IL PREFETTO
(Ferrandino)

AO

